

STATUTO

MARINOZZI CON PANNA SOCIETA' COOPERATIVA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: RIETI RI VIA DOMENICO PETRINI 1

Numero REA: RI - 73473

Codice fiscale: 01171770579

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 18-05-2021 - Statuto completo	2
--	---

Allegato A alla Nota del 18/05/2021
di Riprendita

----- STATUTO SOCIALE -----

----- TITOLO I -----

----- Art. 1 (Denominazione e sede) -----

E' costituita con sede nel Comune di Rieti la società cooperativa denominata "MARINOZZI CON PANNA SOCIETA' COOPERATIVA".

Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

La cooperativa potrà istituire, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

----- Art. 2 (Durata) -----

La cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

----- TITOLO II -----

----- SCOPO - OGGETTO -----

----- Art. 3 (Scopo mutualistico) -----

Lo scopo che i soci intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e prevalentemente mutualistica dell'azienda, alla quale conferiscono la propria attività di lavoro, continuità di occupazione lavorativa e la elevazione delle proprie condizioni materiali, sociali e professionali.

La cooperativa opera nel rispetto del D. Lgs. n. 220 del 2 agosto 2002 e del D. Lgs. n. 6 del 17 gennaio 2003. A tale proposito la cooperativa potrà iscriversi nell'apposito Albo delle cooperative a mutualità prevalente.

Conseguentemente la tutela dei soci lavoratori, prevista nella L. 142 del 3 aprile 2001, viene esercitata dalla cooperativa e dalle associazioni cooperative di categoria in quanto enti di rappresentanza, nell'ambito delle leggi vigenti, dello Statuto Sociale e dei regolamenti interni. La cooperativa, al fine del rafforzamento del movimento cooperativo, aderisce alle Associazioni di categoria.

La cooperativa può aderire e partecipare ad altri organismi cooperativi, che si pongono iniziative ed attività mutualistiche e cooperativistiche, e che conseguano lo stesso scopo sociale, scopi similari, o scopi complementari di questa società. La Cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545 septies del codice civile.

----- Art. 4 (Oggetto sociale) -----

La cooperativa non ha finalità di lucro ed è retta dai principi della mutualità prevalente ai sensi del D. Lgs. n. 220 del 2 agosto 2002 e del D. Lgs. n. 6 del 17 gennaio 2003. Essa, nell'assumere le funzioni di guida e coordinamento dell'attività lavorativa rivolta alla organizzazione dei mezzi di lavoro e delle prestazioni dei soci e della loro tutela previdenziale ed assistenziale, si propone di assicurare ai

propri soci un'adeguata e conveniente occupazione mediante la produzione di lavoro e la fornitura di beni e servizi, anche in attuazione della normativa di legge recante provvedimenti in materia di imprenditorialità giovanile e femminile, nei settori dell'industria, dell'artigianato e del commercio.

In particolare la società, nel pieno rispetto di ogni normativa di legge prevista per le singole attività interessate, in ottemperanza ai regolamenti vigenti nelle istituzioni pubbliche e private, in conformità alle ordinanze ed alle necessarie autorizzazioni degli enti preposti, potrà compiere in via principale, quanto riportato nei punti sotto indicati:

- la produzione e la commercializzazione di prodotti di pasticceria nella loro più ampia accezione per il settore dei prodotti alimentari dolciari e della loro decorazione e confezionamento ed in generale la produzione e commercializzazione di prodotti alimentari;

- la gestione di pubblici esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

- servizio catering, ristorazione e mensa, presso strutture di terzi, privati ed enti pubblici;

- organizzazione di corsi, manifestazioni ed eventi in genere nell'ambito del settore dolciario.

Per la realizzazione degli scopi suddetti, la cooperativa potrà svolgere ogni e qualunque attività di natura mobiliare, immobiliare, concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma anche al fine di facilitare l'ottenimento del credito dei soci

e/o dagli enti cui la cooperativa aderisce; costituire fondi per lo sviluppo tecnologico e per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale, adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo ed all'ammodernamento aziendale.

Al fine di stimolare lo spirito di previdenza e risparmio tra i soci, la cooperativa potrà anche curare, ma limitatamente ai soci, forme di raccolta e prestito, ai sensi di legge, che dovranno essere disciplinate con apposito regolamento e sempre al fine del conseguimento dell'oggetto sociale.

La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico e/o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale, nonché programmare piani pluriennali finalizzati allo sviluppo ed all'ammodernamento aziendale, utilizzando per i relativi finanziamenti, gli strumenti di cui alla Legge

59/92.

La società potrà iscriversi all'apposito Albo delle cooperative a mutualità prevalente, presso il quale depositare annualmente il proprio bilancio.

Ad integrazione dei suoi primari scopi mutualistici, la cooperativa potrà altresì provvedere a quanto appresso indicato:

a) compiere tutte le operazioni finanziarie utili al suo funzionamento, comprese le aperture di c/c bancari, l'emissione

di cambiali e l'assunzione di mutui ipotecari; -----

b) assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi

forma in imprese cooperative o di altro tipo che svolgono at-

tività di diretto interesse del movimento cooperativo; -----

c) dare adesioni ad altri enti ed organismi cooperativi, an-

che con scopi fidejussori, a responsabilità limitata e diret-

tiva consolidare e sviluppare il movimento cooperativo; con-

sorzziarsi anche senza creazione di uffici per le attività e-

sternè, ad altre cooperative similari, per lo sviluppo ed il

coordinamento delle attività comuni; -----

d) partecipare anche con liberalità, a tutte le iniziative i-

nduzione a diffondere e rafforzare nei rapporti tra i soci i

principi del mutuo aiuto ed i legami di solidarietà; estende-

re infine agli altri comuni, oltre quello della sede socia-

le, l'attuazione degli scopi sociali. -----

La cooperativa potrà inoltre: -----

a) ottenere anticipazioni fruttifere o meno, dai soci stessi;

b) accedere al credito ordinario, fondiario e finanziario; --

c) fruire di eventuali proventi per attività accessorie del-

la cooperativa; -----

d) accettare eventuali lasciti, eredità, donazioni ed elargi-

zioni. -----

La società potrà infine organizzare e gestire corsi di forma-

zione cooperativa e professionale avvalendosi anche di prov-

videnze contributive previste dalla normativa vigente. -----

TITOLO III

SOCI

Art. 5 (Categoria speciale di soci)

La cooperativa potrà istituire una categoria speciale di so-

ci ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui

diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo. -

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà

in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci co-

operatori. -----

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragio-

ne dell'interesse od al fine di completare la loro formazio-

ne, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli

scopi sociali. -----

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria spe-

ciale viene fissata dall'organo amministrativo al momento

dell'ammissione. -----

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di

voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bi-

lancio e non può rappresentare altri soci. -----

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria specia-

le non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spet-

tanti ai soci che partecipano alla relativa decisione. -----

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono esse-

re eletti nell'organo amministrativo della cooperativa e non

godono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis e 2476,

comma 2, del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 9 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 10 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;

c) il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda che deve verificare la sussistenza dei requisiti richiesti. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, la società deve, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art. 6 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare alla società domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- c) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- d) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 38 e seguenti del presente statuto.

Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica

e la sede legale; -----

b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda; -----

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda. -----

La società, accertata l'esistenza dei requisiti, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta. -----

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata sul libro dei soci. -----

La società deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. -----

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci con propria decisione. -----

La cooperativa, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci. -----

Art. 7 (Obblighi del socio) -----

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati: -----

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati nel regolamento interno: -----

del capitale sottoscritto; -----

della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione; -----

del sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori; -----

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali. -----

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa. -----

Art. 8 (Perdita della qualità di socio) -----

La qualità di socio si perde: -----

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica; -----

2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica. -----

Art. 9 (Recesso del socio) -----

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio: -----

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione; -----

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. -----

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. La società deve esaminarla, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, si deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 38 e seguenti.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, la società potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 10 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano al rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà della società di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;
- d) che, previa intimazione da parte della società con termine di almeno 30 (trenta) giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla società a qualsiasi titolo;
- e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione della cooperativa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al collegio arbitrale ai sensi degli artt. 39 e seguenti, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. L'esclusione diventa operante con l'annotazione nel libro dei soci.

Art. 11 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata.

con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dalla cooperativa su tali materie sono demandate alla decisione del collegio arbitrale, regolato dagli artt. 38 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 12 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 22, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 13 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 12.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione della società che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 6. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 12.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la società consenta la divisione. La società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previ-

ste dall'art. 6.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 12.

Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati).

La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione della società alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento interno, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Comunque, la cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste dal regolamento sociale, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se, entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo, si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 15 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.

Art. 16 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del numero minimo e del valore che verrà stabilito dall'organo amministrativo.

Art. 17 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovven-

tori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'organo amministrativo. -----

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, la società provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque. -----

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare alla società il proposto acquirente e la cooperativa deve pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione. -----

-----Art. 18 (Deliberazione di emissione) -----

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire: -----

a) l'importo complessivo dell'emissione; -----

b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse; -----

c) il termine minimo di durata del conferimento; -----

d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 (due) punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari; -----

e) i diritti patrimoniali in caso di recesso. -----

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1^o (uno) a 5 (cinque) voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione. -----

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci. -----

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati. -----

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari. La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che devono essere eseguiti ai fini dell'emissione dei titoli. -----

-----Art. 19 (Recesso dei soci sovventori) -----

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle

quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 20 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari.

La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 22 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 7;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

Art. 21 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione degli amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione alla società con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 6.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al collegio arbitrale.

Art. 22 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale la società provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);

b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;

d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 23 (Ristorni)

Ai sensi dell'articolo 2545 sexies del codice civile la ripartizione dei ristorni tra i soci, avverrà proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio anche mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con l'emissione di nuove azioni, anche sotto forma di integrazione retributiva, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2525 c.c. ovvero mediante l'emissione di strumenti finanziari.

TITOLO VI

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 24 (Decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che i soci, che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

Donna Daniela Bonicci

Paolo

Paolo



- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dei componenti dell'organo amministrativo in forma collegiale;

- c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b), c) sono adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme di cui all'articolo successivo.

Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere d) ed e), oppure quando lo richiedono un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 26.

Art. 25 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto)

Le decisioni dei soci, ad eccezione di quelle indicate alle lettere d) ed e) del precedente articolo, sono adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

Nel caso in cui si opti per il sistema della consultazione scritta, la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà concludersi con la redazione di un apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

Nel caso in cui si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento della decisione;
- il contenuto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i 5 (cinque) giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno e-

esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se iscritto nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni, e può esprimere un solo voto se socio cooperatore od i voti previsti dall'art. 18 se socio sovventore.

Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.

Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 26 (Assemblee)

Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) ed e) del precedente art. 24 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. o anche a mano (o altro mezzo idoneo), inviata 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei sindaci effettivi. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 28 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della

alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.
Le eventuali elezioni delle cariche sociali saranno fatte a
maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclama-
zione.

Art. 29 (Voto)

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano i-
scritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e
che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscrit-
te.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia
l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 18, se-
condo comma.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire
personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rap-
presentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro so-
cio avente diritto al voto, appartenente alla medesima cate-
goria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia ammi-
nistratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 del co-
dice civile.

Ciascun socio non può rappresentare più di 2 (due) soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare
nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo
grado o dagli affini entro il secondo grado, che collaborano
all'impresa.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappre-
sentante in bianco.

Art. 30 (Presidenza dell'assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente ed in sua assenza
dal Vice Presidente se nominato, ed in assenza anche di que-
sti, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto
della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-
dato da un Notaio.

Art. 31 (Amministrazione)

La società, in conformità del disposto dell'articolo 2542 se-
condo comma del codice civile, così come aggiunto dall'arti-
colo 1, comma 936, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205, in
vigore dal 1° gennaio 2018, è amministrata da un organo Col-
legiale composto da 3 (tre) a 6 (sei) membri.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazio-
ne è scelta tra i soci cooperatori, ovvero tra le persone in-
dicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed eventual-
mente il Vice Presidente.

I componenti del Consiglio di Amministrazione, in conformità
dell'articolo 2383 secondo comma del codice civile, richiama-
to dall'articolo 2542 secondo comma del codice civile, non
possono essere nominati per un periodo superiore a tre eser-



cizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Art. 32 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono riferire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Ai sensi dell'ultimo comma del sopra citato art. 2380 bis del codice civile, il Consiglio di Amministrazione sceglie tra i suoi componenti il Presidente, se questi non è nominato dall'Assemblea.

Art. 33 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli amministratori ed i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 34 (Integrazione del consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta del Presidente o di tutti gli amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato,

il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio Sindacale, il Presidente o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 35 (Compensi agli amministratori)
Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli amministratori ed ai membri del comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto agli amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.

Art. 36 (Rappresentanza)
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Lo stesso è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Esso ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa apposita delibera del Consiglio medesimo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 37 (Collegio sindacale)

Ai sensi del D. Lgs. n. 220 del 2 agosto 2002, il Collegio Sindacale, se eletto, si compone di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti eletti dall'assemblea anche tra non soci.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

I sindaci durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Il loro emolumento sarà fissato alla nomina ai sensi dell'art. 2402 del codice civile.

Il Collegio Sindacale, se eletto, controlla l'amministrazione della società, vigila sull'osservanza delle leggi e del presente statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture; a norma di legge partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed assolve tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.

Il Collegio Sindacale, nella relazione all'assemblea di cui al secondo comma dell'art. 2429 del codice civile, deve specificamente riferire su quanto indicato al comma uno dell'art. 2 della L. 59/92 in ordine ai criteri eseguiti dall'organo amministrativo nella gestione sociale per il per-



guimento degli scopi statutarî, in conformità con il carattere cooperativo della società.

I sindaci possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per legge. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

TITOLO VII

CONTROVERSIE

Art. 38 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 39, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del pubblico ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci, o tra soci e società, che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle decisioni dei soci, comprese quelle di esclusione da socio;
- c) le controversie da amministratori, liquidatori o sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione. L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 39 (Arbitri e procedimento)

Gli arbitri, quando nominati, sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero).

Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;

- b) 3 (tre), per le altre controversie.

Gli arbitri sono scelti tra soggetti estranei alla società e sono nominati da soggetti estranei agli organi della società. In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede. La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D. Lgs. n. 5/03.

Gli arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D. Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento

Flora Ilmoroghe

ai soli diritti patrimoniali disponibili. Gli arbitri decidono nel termine di mesi 3 (tre) dalla costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D. Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio. Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione. Le spese di funzionamento dell'organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 40 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venire meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 41 (Scioglimento anticipato)

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 42 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- al rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 22, lett. c);

- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 43 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, la società potrà elaborare appositi regolamenti, approvati dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 44 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve)



e devoluzione) -----

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. -----

In particolare, ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile è fatto divieto alla Cooperativa: -----

a) di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di 2 (due) punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; -----

b) di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a 2 (due) punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; -----

c) di distribuire le riserve fra i soci cooperatori. -----

E' fatto obbligo alla Società, in caso di scioglimento, di devolvere l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. -----

Art. 45 (Rinvio) -----

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente. -----

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 secondo comma si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata. -----

Maria Eleonora Perino

Paolo Giuseppe Nolasco

